



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PIAZZA DANTE - 55042 FORTE DEI MARMI
C.F. e P.I. 00138080460 - TEL. 0584 2801 - FAX 0584 280247

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART.45

Approvato con delibera della Giunta Comunale n° 143 del 27.04.02023

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART.45 DEL D.LGS. N.36/2023

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art.45 del D. Lgs.n.36/2023, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2.
Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti.

Art. 3.
Attività oggetto degli incentivi

1. Le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure sono quelle previste all'art.45, comma 1 e indicate nell'allegato I.10, purchè superiori a € 40.000,00 salvo diversa disciplina normativa.
2. Le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi ad ogni singola procedura e sono oggetto di incentivo tutte le procedure di affidamento.

Art. 4.
Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono nominati dal Dirigente del Settore con apposito atto, in caso di assenza del Dirigente del Settore le nomine vengono disposte dal Segretario Generale su proposta del Responsabile della Posizione Organizzativa, tenuto conto di quanto previsto dal Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Art. 5.

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Dirigente del Settore può nominare dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel Codice all'art.45 comma 8, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.

Art. 6.

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45 comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno di competenza, anche per attività

svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art.45 del Codice. Nel caso siano adottati metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite di cui sopra viene aumentato del 15 per cento, con controllo a carico dell'Ufficio Personale.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Ufficio Personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 7.

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Art. 8.

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 9.

Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Con apposita determina Dirigenziale verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli

appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, il fondo è destinato:
- a) L'80 per cento delle risorse da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) Il 20 per cento delle risorse, escluse quelle che derivano da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementate delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposte per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art.45 del Codice, vengono destinate, così come previsto ai commi 6 e 7 dell'art.45 del Codice, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori Importo netto dei lavori a base d'asta compreso gli eventuali oneri per la sicurezza	Percentuale da applicare
Per importi inferiori a €1.000.000,00	2,0%
Per importi pari o superiori a €1.000.000,00 e fino al di sotto della soglia comunitaria	1,8%
Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria	1,5%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture Importo netto dei servizi o delle forniture a base d'asta compreso gli eventuali oneri per la sicurezza	Percentuale da applicare
Per importi inferiori a €1.000.000,00	2,0%
Per importi pari o superiori a €1.000.000,00	1,8%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 10.
Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

Art. 11.
Erogazione e decurtazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dal Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 3% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 25% dal 61° al 90° giorno di ritardo, del 75% oltre il 90° giorno di ritardo e in assenza di danni economici all'Ente. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni previste dal Codice.
4. Nel caso in cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b)

Art. 12.
Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del

presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Art. 13.
Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. La quota del fondo di cui all'art. 9 lettera a) del presente regolamento, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo le attività e le percentuali indicati nella seguente tabella (A):

attività tecniche	%
Programmazione della spesa per investimenti	2
Responsabile unico del progetto	33
Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	4
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
Redazione del progetto esecutivo	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	12
Direzione dei lavori o Direttore dell'esecuzione	18
Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	6
Certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo	3
Totale	100

2. Nel caso il Dirigente del Settore non rilevi la necessità di nominare dei collaboratori all'attività del Rup e/o di nominare l'ufficio di direzione dei lavori, le percentuali previste nella precedente tabella per dette attività andranno ad incrementare rispettivamente quelle del Responsabile unico del progetto e quelle della Direzione dei lavori o del Direttore dell'esecuzione.
3. Le percentuali dell'incentivo di ogni progetto e per ogni singolo componente del gruppo, possono variare rispetto a quelle previste nella tabella di ripartizione riportata al comma 1, e questo nella misura massima del 25%, sulla base della valutazione dell'impegno professionale e dei contributi apportati per la redazione del progetto stesso, purché il totale non sia superiore all'incentivo determinato complessivamente per il progetto.
4. Le quote di cui sopra sono tra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Settore o, in sua assenza, dal Responsabile della Posizione Organizzativa, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

6. I pagamenti degli incentivi potranno avvenire solo dopo il perfezionamento delle seguenti procedure e per le relative percentuali:

Per opere e lavori:

- a) quando sarà esecutiva la determina di affidamento il 50% dell'importo dell'incentivo;
- b) quando verrà firmato lo stato finale il 40% dell'importo dell'incentivo;
- c) quando verrà approvato il collaudo tecnico/amministrativo (CRE) il 10% dell'importo dell'incentivo.

Per servizi e forniture:

- d) quando sarà esecutiva la determina di affidamento il 50% dell'importo dell'incentivo;
 - e) quando sarà firmata la verifica di conformità il 50% dell'importo dell'incentivo.
7. Qualora una prima procedura di affidamento non riceva alcuna offerta e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo, per le prestazioni espletate, verrà riconosciuto una sola volta.
8. L'incentivo per le funzioni tecniche, previsto all'art. 45 del D.Lgs.36/2023, non si applica al personale con qualifica Dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dalla norma transitoria di cui al successivo art. 16.
9. Gli incentivi per le funzioni tecniche (pari all'80 per cento delle risorse di cui al comma 2 dell'art.45 del D.Lgs.36/2023) sono erogati direttamente al personale dipendente, senza più la confluenza nel fondo per l'incentivazione come era prima previsto nel D.Lgs.50/2016 art.113.

Art. 14.

Polizze assicurative

Il/i progettista/i, il coordinatore per la sicurezza e tutte le figure tecniche coinvolte nella procedura, dovranno essere muniti di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante assume l'onere economico della stipula del premio da corrispondere alla compagnia assicuratrice per contrarre opportuna polizza assicurativa, utilizzando anche le risorse di cui al comma 5 dell'art.45 del del D.Lgs.36/2023.

Art. 15.

Entrata in vigore e applicazione

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.
- 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate a partire dalla data in cui diventa efficace il D.Lgs.36/2023 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e siano stati

